

Il Direttore Generale

A Tutti i Fondi interprofessionali per la formazione continua

c.a. Presidenti

c.a. Direttori

e p.c. Presidenti del Collegi sindacali

LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Fondo Nuove Competenze: Note esplicative per i Fondi Interprofessionali in applicazione del D.I. del 9 ottobre 2020 e dell'Avviso Pubblico ANPAL del 4 novembre 2020.

Premessa

Facendo seguito all'emanazione del D.I. del 9 ottobre 2020, l'ANPAL, in data 4 novembre 2020, ha pubblicato l'Avviso contenente termini e modalità per accedere al *Fondo Nuove Competenze - FNC* di cui all'art.88¹ del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"),

1

¹ [...] **Art.88 - Fondo Nuove Competenze.** 1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. ((Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

^{2.} Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

con cui è prevista una misura a favore dei datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano siglato specifici accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Le risorse finanziarie dedicate al Fondo ammontano a 730 milioni di euro.

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi per una migliore comprensione di taluni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze – FNC in relazione alle specificità dei Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua e dei Fondi Bilaterali ex art.12 del D.Lgs. n. 276/2003 nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di ANPAL su tali soggetti.

1. Modalità di presentazione dell'istanza di contributo: il ruolo dei Fondi

L'istanza di contributo all'ANPAL può essere presentata a partire dal 4 novembre 2020; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da suo delegato (Cfr. Par.3 dell'Avviso ANPAL).

L'istanza può essere presentata per singola azienda o cumulativa. Nel caso di gruppi societari l'istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate, mentre, nel caso in cui le imprese accedano al FNC per il tramite di *avvisi su conto di sistema* di un **Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la Formazione Continua** o tramite il **Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione**, l'istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti – che, nel caso di avviso su conto di sistema, risultino beneficiarie di finanziamento - il cui personale è destinatario delle attività formative.

In caso di istanza cumulativa presentata da una società capogruppo o da Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero da Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, i documenti previsti dall'Avviso (accordo collettivo, progetto formativo, elenco dei lavoratori coinvolti ed eventuale delega del rappresentante legale) devono essere allegati per singola impresa controllata o aderente.

^{3.} Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Si precisa che la presentazione dell'istanza da parte del Fondo non è obbligatoria, è comunque prevista la possibilità che l'azienda aderente al Fondo presenti istanza direttamente senza il tramite del Fondo.

2. L'accordo collettivo di rimodulazione

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall'art.88, comma 1, del Decreto-Legge n. 34/2020, dall'art.4 del Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall'art.3 del Decreto di attuazione, ovvero:

- devono essere **sottoscritti entro il 31 dicembre 2020**;
- devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
- devono **prevedere fino ad un massimo di 250 ore** da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore;
- devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
- possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

La società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo per tutte le società controllate. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di un Fondo Interprofessionale o del Fondo per la Formazione e il sostegno al reddito, l'accordo sindacale di rimodulazione dell'orario di lavoro insieme con il piano formativo devono essere stipulati e allegati per ogni impresa aderente.

Sul tema si precisa che il presupposto per la realizzazione dei citati percorsi formativi è la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale).

Trattandosi di un beneficio normativo è necessario attenersi scrupolosamente a questo principio, in quanto la formulazione di un accordo con soggetti diversi, rispetto alla prescrizione legislativa, porta alla perdita dell'incentivo.

Resta ferma la necessità di sottoscrizione degli accordi interconfederali, come previsto alla normativa in materia di Fondi Interprofessionali, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale istitutive dei Fondi che, nell'ambito delle regole generali che riguardano i lavoratori, definiscono anche le modalità di condivisione dei Piani Formativi nel rispetto dei principi di sussidiarietà alla base dell'art.118 della L. 388/2000 (Cfr. Par. 3.2 Circolare 1 del 10 aprile 2018 – Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388).

L'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro, pertanto, non può coincidere in alcun modo con l'accordo di condivisione dei Piani formativi, né essere sottoscritto nell'ambito degli organi del Fondo (ad esempio Consiglio di Amministrazione o altro organo deputato alla gestione amministrativa del Fondo).

3. Il Progetto per lo sviluppo delle competenze

Ai sensi dell'art.5 del Decreto di attuazione e come evidenziato nel paragrafo precedente, ad ogni istanza di contributo è allegato un **progetto per lo sviluppo delle competenze** nell'ambito del quale devono essere individuati gli obiettivi di apprendimento. Il progetto, in particolare, deve risultare coerente con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenza e dare evidenza:

- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi.

4. Pubblicazione degli Avvisi su Conto di Sistema da parte dei Fondi

I Fondi che presentano istanza cumulativa devono pubblicare specifici Avvisi nell'ambito del proprio Conto di Sistema che prevedano gli elementi minimi previsti dall'Avviso pubblicato dall'ANPAL. Tuttavia, laddove risultino già pubblicati Avvisi alla data della presente, le cui finalità, destinatari e attività finanziabili risultino coerenti con quanto riportato dalla norma sul FNC e non risulti ancora conclusa la fase di presentazione delle domande, si ritiene possibile prevedere un'integrazione al predetto Avviso (addendum all'Avviso) – che in ogni caso deve essere successivo alla data del 4 novembre 2020 e solo nel rispetto della capienza delle risorse impiegate - contenente elementi a valere su risorse chiaramente individuate che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all'Art.1 del Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020.

5. Indicazioni in merito all'applicazione della normativa in materia di Aiuti di Stato per i piani formativi finanziati

Come previsto all'Art.1 dell'Avviso pubblico di ANPAL il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Al riguardo, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni in merito al finanziamento del costo del lavoro. Innanzitutto, il **Fondo Interprofessionale non finanzia il costo dei/delle lavoratori/lavoratrici in formazione** (oggetto del contributo del Fondo Nuove Competenze). Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici.

Tenuto conto che tali considerazioni si applicano nel caso di avvisi su Conto di Sistema di un Fondo, si ritiene opportuno effettuare un distinguo tra gli interventi formativi presentati da aziende beneficiarie di aiuti di Stato ai sensi dell'Art.31 del Reg. UE 651/2014 e gli interventi presentati dalle aziende beneficiarie di aiuti in "de minimis" ai sensi del Reg. UE 1407/2013. Con riferimento al primo caso il Fondo dovrà verificare che il costo del lavoro non sia incluso tra i costi previsti come cofinanziamento privato obbligatorio. In particolare, tenuto conto che nell'ambito dei costi ammissibili previsti dal citato Art.31 – così come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 - sono ricompresi a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al

progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, l'azienda che presenta il Piano Formativo deve escludere dal preventivo finanziario il costo dei lavoratori in formazione e calcolare l'intensità dell'aiuto sul totale delle restanti voci di costo.

Resta fermo che i contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse del Conto di Sistema restano assoggettati ad uno dei regolamenti comunitari, in base alla scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 – SA 40411 - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12 novembre 2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17 dicembre 2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, con riferimento alla concessione dei finanziamenti per gli interventi formativi si ricorda che la stessa resta sempre subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art.52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e dalle diposizioni attuative.

6. Termini di realizzazione dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze

Ai sensi dell'art.3 comma 1 del Decreto, i percorsi formativi di sviluppo delle competenze devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda.

Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione – sia che si tratti di azioni formative a valere sul conto formazione che di azioni a valere sul conto di sistema - il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni dall'approvazione della domanda.

Avv. Paola Nicastro (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)